



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PRESIDENZA

Il Presidente della Corte, d'intesa con il Procuratore Generale;

vista la legge di conversione del d.l. n. 28/ 2020 entrata in vigore il 30/ 6/ 2020;

ritenuto che, con la legge di conversione, il legislatore avuto riguardo all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica-privando i capi degli uffici giudiziari di poteri para-normativi- ha sancito la chiusura dell'emergenza giurisdizionale al 30 giugno così anticipando la ripartenza, con una chiara opzione per la normalizzazione piena dell'attività giurisdizionale che nel d.l. n. 18/ 2020 (c.d. Cura Italia) era posticipata al periodo successivo al 31 luglio 2020;

che, nelle more dell'intervento normativo, in coerenza con le disposizioni di cui al combinato disposto di cui all' art. 83 d.l. n. 18/ 2020 e 36 d.l. n. 23/ 2020, erano state già adottate tutte le misure funzionali ad assicurare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale in condizioni adeguate a scongiurare il rischio di contagio;

viste le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica previste dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, nonché le "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*" approvate in data 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, richiamate nell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020, ed in particolare quelle previste per gli uffici aperti al pubblico;

ritenuto che la legge di conversione del d.l. n. 28/2020, modificando il termine finale della c.d. fase 2 previsto dall'art. 83 comma 6 d.l. n. 18/2020 e sopprimendo altresì l'art. 3, comma 1, lett. i) d.l. n. 28/2020, che aveva esteso il termine finale del 31 luglio 2020 a tutte le previsioni contenute nel d.l. n. 18/2020, ha inciso sulle previsioni particolarmente innovative introdotte in sede di conversione all'art. 83 d.l. n. 18/2020 e relative:

alla partecipazione da remoto alle udienze delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare (comma 12);

alla celebrazione da remoto delle udienze penali (comma 12-bis), dei ricorsi in Cassazione (comma 12-ter) e delle camere di consiglio (comma 12-quinquies);

al compimento da remoto di alcune attività di indagine (comma 12-quater);

al deposito da parte delle difese, con modalità telematica, di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis c.p.p. (comma 12-quater.1) e al deposito da parte di ufficiali ed agenti di p.g., sempre con modalità telematica, di atti e documenti (comma 12-quater.2);

che a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 28/2020, pertanto, tali attività saranno possibili solo fino al 30 giugno 2020 e non più fino al 31 luglio 2020;

che la cogenza del disposto normativo, che impone un ripensamento delle soluzioni organizzative sin qui adottate, è, tuttavia, temperata dalla previsione dell'art 1 comma 3 della legge di conversione, che testualmente dispone che ***“restano validi gli atti e i provvedimenti adottati» e siano «fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti» sulla base dell'art. 3, comma 1, lett. i) d.l. n. 28/2020”***;

che, tenuto conto dell'obiettivo difficoltà di una rimodulazione dell'attività già programmata, rimangono confermati i rinvii d'ufficio dei processi civili e penali

disposti con provvedimenti adottati sino al 30/6/2020 ivi comprese le modalità di trattazione già determinate;

che rimane in particolare confermata fino al 31/7/2020 per tutti i procedimenti civili, contenzioni o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello l'esclusività del deposito telematico degli atti del magistrato nel rispetto della normativa anche regolamentare;

che tale soluzione appare la più funzionale ad evitare un'*impasse* di complicata gestione per tutta l'attività di cancelleria in attesa degli emanandi nuovi ordini di servizio dei Dirigenti Amministrativi;

che le udienze civili e penali saranno tenute, in ogni caso, osservate tutte le misure cautelative in atto (fasce orarie, distanziamento, divieto di assembramento, dispositivi di protezione individuali) disposte con i provvedimenti organizzativi adottati;

che rimane riservata ai Presidenti dei collegi anche la possibilità di tenere le udienze civili e penali a porte chiuse;

che rimane riservata ai Dirigenti Amministrativi, previa interlocuzione e condivisione del personale, l'organizzazione dei servizi in coerenza alla prescrizione di cui all' art 263 del D.L. 34/2020 che dispone che *"al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'art. 87, comma 2 lett. a) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (...) alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;*

che nella circolare del Ministero della Giustizia del 12 giugno 2020 prot. n. 94300.U, fra l'altro, "*si invita alla maggiore e progressiva ripresa...mantenendo le prescrizioni sanitarie e logistiche sino ad oggi consigliate e richiamate nel paragrafo successivo*" della medesima circolare;

P.Q.M.

con decorrenza 1 luglio 2020 cessa l'efficacia delle disposizioni relative all'organizzazione dei processi civili e penali adottate per il periodo sino al 31/7/ 2020 nel periodo di emergenza Covid-19;

con decorrenza 1 luglio 2020 cessa l'efficacia delle disposizioni adottate da questa Presidenza circa la trattazione a distanza e con modalità cartolare dei processi civili e la trattazione a distanza dei processi penali;

restano ferme le modalità di trattazione e i rinvii di ufficio dei processi civili e penali disposti con provvedimenti adottati sino al 30 giugno 2020;

le udienze civili e penali saranno tenute, in ogni caso, osservate tutte le misure cautelative in atto (fasce orarie, distanziamento, divieto di assembramento, dispositivi di protezione individuali).

Rimane riservata ai Presidenti di sezione anche la possibilità di tenere le udienze civili e penali a porte chiuse.

Rimane riservata ai Dirigenti amministrativi l'organizzazione dei servizi di cancelleria continuando ad utilizzare per le attività di *front office* postazioni dedicate e assicurando la massima funzionalità e continuità dei servizi nel rispetto del principio di precauzione e delle esigenze di distanziamento.

Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, al Prefetto di Caltanissetta, ai Procuratori della Repubblica del distretto, ai Presidenti di

Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, al Prefetto di Caltanissetta, ai Procuratori della Repubblica del distretto, ai Presidenti di Tribunale del distretto, a tutti i magistrati del distretto anche onorari e ausiliari, ai Dirigenti Amministrativi, al Personale Amministrativo, al Presidio Cisia di Caltanissetta, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, Enna e Gela, ai Presidenti delle Camere Civili e Penali del Distretto di Caltanissetta, alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU.


Si comunichi altresì al Consiglio Superiore della Magistratura VII Commissione e al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia e Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.

Si pubblichi sul sito web della Corte di Appello e sui siti web dei Tribunali del distretto.

Caltanissetta, 1 luglio 2020

Il Presidente della Corte

Maria Grazia Vagliasindi

A handwritten signature in black ink, reading "Maria Grazia Vagliasindi". The signature is written in a cursive style with a large initial "M" and "G".